

CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO DI CUI ALL'ARTICOLO 72, COMMA 1, LETTERA E) DELLA LEGGE PROVINCIALE SULLA SCUOLA N.5/2006.

1. DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Possono fruire dell'assegno di studio gli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione, in possesso dei requisiti di ammissione di seguito specificati ed in relazione alle spese sostenute.

2. REQUISITI DI AMMISSIONE

Per l'ammissione all'assegno di studio lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

- A) essere residente in uno dei Comuni appartenenti alla Comunità di Primiero;
- B) avere un'età non superiore ai vent'anni a conclusione dell'anno scolastico o formativo a cui si riferisce la domanda di intervento, intendendosi, convenzionalmente, quale data di conclusione dell'anno scolastico e formativo il giorno 08 giugno 2019;
- C) essere iscritto per la prima volta alla classe prima del ciclo frequentato, ovvero avere conseguito la promozione alla classe frequentata nell'anno scolastico o formativo a cui si riferisce l'intervento, fatta salva la possibilità di riconoscere comunque l'intervento per gravi e documentati motivi di carattere temporaneo; inoltre, per gli studenti che frequentano il secondo ciclo di istruzione e formazione essere iscritti anche per la seconda volta alla classe prima con un cambio d'indirizzo di studi;
- D) appartenere a un nucleo familiare la cui condizione economica non superi i limiti ICEF indicati nell'allegato A).
- E) per i minori in affidato presso strutture di accoglienza non si applica il requisito di cui alla lettera E).
- F) non avere chiesto o ottenuto altri benefici per le medesime finalità previsti da altre leggi provinciali.

3. SPESE RICONOSCIUTE AI FINI DELL'ASSEGNO DI STUDIO

TIPOLOGIA DI SPESA	STUDENTI AMMESSI
a) Convitto e alloggio (1)	<ul style="list-style-type: none"> - Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche provinciali; - studenti iscritti presso gli istituti di formazione professionale provinciali e presso i Centri di formazione professionale gestiti dagli Enti convenzionati ai sensi dell'art. 11 della L.P. 21/1978; - studenti iscritti presso le istituzioni paritarie con sede in provincia; - studenti iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e istituzioni formative con sede fuori provincia.
b) Mensa (2) c) Trasporto d) Libri di testo	<ul style="list-style-type: none"> - Studenti iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e istituzioni formative con sede fuori provincia
e) Tasse di iscrizione e rette di frequenza (3)	<ul style="list-style-type: none"> - Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali - Studenti iscritti presso istituzioni scolastiche statali e istituzioni formative anche paritarie con sede fuori provincia

- (1) Ai fini del riconoscimento della spesa di convitto e alloggio devono essere valutati:
- o la distanza dell'istituzione scolastica o formativa dal luogo di residenza dello studente, tenuto conto di obiettive difficoltà di trasporto;
 - o l'assenza dei medesimi percorsi di istruzione o formazione presso istituzioni scolastiche o formative vicine al luogo di residenza;
 - o l'esistenza di particolari condizioni di carattere sociale e familiare.

Per gli studenti convittori iscritti presso istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale, la spesa di convitto o alloggio è riconosciuta al netto dell'onere relativo alla mensa, in quanto il servizio di ristorazione è già assicurato in forma agevolata dalla Comunità.

- (2) Le spese relative a mensa, trasporto e libri di testo sono riconosciute per la frequenza di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale.

Tali spese sono comunque riconosciute:

- o agli studenti convittori, iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e formative con sede fuori provincia ammessi all'assegno di studio per le spese di convitto o alloggio;
- o agli studenti iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e formative con sede fuori provincia, in presenza di particolari condizioni di carattere sociale e familiare.

La spesa relativa al trasporto è ammessa solo per il percorso non coperto con l'abbonamento studenti provinciale.

La spesa relativa all'acquisto dei libri di testo è riconosciuta fino al secondo anno di frequenza del secondo ciclo di istruzione e formazione, in parallelo alla condizione di utilizzo del comodato da parte degli studenti del sistema educativo provinciale.

- (3) Non è di norma riconosciuta la spesa per tasse di iscrizione e rette di frequenza delle istituzioni scolastiche paritarie, sia con sede in provincia sia con sede fuori provincia. **La medesima spesa, nel limite massimo di Euro 1.000,00 è riconosciuta agli studenti frequentanti istituzioni paritarie con sede fuori provincia vicine al luogo di residenza (con possibilità di rientro quotidiano alla propria abitazione) qualora i medesimi percorsi di istruzione e formazione risultino attivati sul territorio provinciale e lo studente sia costretto ad avvalersi di convitto per obiettive difficoltà di trasporto;** la medesima spesa è riconosciuta agli studenti frequentanti istituzioni scolastiche statali e istituzioni formative con sede fuori provincia solo nel caso di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale.

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNO DI STUDIO

La domanda di assegno di studio, sottoscritta dal richiedente per autocertificazione secondo la vigente normativa, è redatta utilizzando il modello predisposto.

La medesima deve essere presentata presso la Comunità di Primiero. I termini per la presentazione della domanda di assegno di studio decorrono dal giorno **05 al 23 novembre 2018.** **Non saranno accolte domande presentate oltre tale termine.**

5. MODALITA' DI CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO

L'assegno di studio è determinato sulla base delle spese riconosciute ai sensi del punto 3. effettivamente sostenute, dei criteri stabiliti dalla disciplina ICEF contenuta nell'allegato A) e del merito scolastico.

Quest'ultimo è individuato sulla base della media dei voti conseguiti al termine dell'anno scolastico precedente quello per il quale è richiesto il beneficio. Ai fini del calcolo della media dei voti non rientrano nel computo quelli relativi a condotta e religione.

Il merito scolastico (da 6,0 a 10 e lode) è valutato secondo la seguente scala di attribuzione del punteggio:

MEDIA VOTI	PUNTEGGIO	MEDIA VOTI	PUNTEGGIO	MEDIA VOTI	PUNTEGGIO
6,0	22	6,7	34	7,4	37
6,1	24	6,8	34	7,5	39
6,2	26	6,9	35	7,6	40
6,3	28	7,0	35	7,7	42
6,4	30	7,1	35	7,8	45
6,5	32	7,2	36	7,9	47
6,6	33	7,3	36	8,0-10 e lode	50

In presenza di una valutazione finale espressa in giudizio, si applica la sotto esposta tabella di conversione ai fini dell'attribuzione del punteggio spettante per il merito scolastico:

GIUDIZIO	CONVERSIONE IN VOTO	PUNTEGGIO
SUFFICIENTE	6,0	22
DISCRETO	6,5	32
BUONO	7,5	39
DISTINTO	9,0	50
OTTIMO	10,0	50

Con riferimento agli studenti diplomati presso la scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico 2017/2018, la media dei voti è rappresentata dal voto finale conseguito e riportato nel diploma stesso. Il punteggio da assegnare è quello indicato nella precedente tabella.

L'assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio concessi, per le medesime finalità, dalla Provincia su altre leggi provinciali.

E' cumulabile con analoghi benefici concessi da altri Enti o istituzioni pubbliche fino a concorrenza della spesa sostenuta per l'anno scolastico di riferimento. E' posto in capo al richiedente l'assegno di studio l'onere di dichiarare al soggetto erogatore l'importo di tali ulteriori benefici, al fine di un'eventuale rideterminazione dell'assegno stesso.

Il calcolo dell'assegno di studio viene effettuato sulla base del punteggio complessivamente ottenuto, compreso tra un massimo di 100 e un minimo di 22.

L'ammontare massimo dell'agevolazione non potrà superare il 70% della spesa ammissibile.

E' prevista la riduzione del 50% delle agevolazioni spettanti per gli studenti che iscritti ad istituti di istruzione secondaria di secondo grado, fuori dal territorio del Primiero e Feltrino, i cui indirizzi siano presenti anche sul territorio di Primiero.

L'assegno di studio è corrisposto fino ad un massimo di euro 3.500,00.

6. MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO

Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di assegno di studio, la Comunità di Primiero approva la graduatoria definitiva dei beneficiari.

I contributi saranno erogati a seguito dell'accertamento della spesa riconosciuta effettivamente sostenuta.

Qualora i fondi stanziati per la concessione degli assegni di studio non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande valide, gli importi spettanti agli studenti saranno proporzionalmente ridotti fino a consentire l'accoglimento di tutte le domande.